



## **Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.**

Roma, 28 aprile 2015

Prot. 2015.0009930/am

Alla cortese attenzione di:

- Iscritti al Fondo Pegaso
- Fonti istitutive
- Delegati all’Assemblea di Pegaso
- Aziende associate
- Direzioni del personale
- RSU aziendali

## **Circolare 12/2015 – Aggiornamento relativo al versamento del Tfr pregresso**

Con la Circolare 8 del 6 maggio 2012 è stata introdotta la possibilità di versamento del Tfr maturato in azienda prima dell’adesione a Pegaso, previo accordo fra l’azienda e il lavoratore.

Tale opportunità ha incontrato in questo primo triennio l’interesse di molti lavoratori e vi è stato ad esempio nell’anno 2014 il versamento del Tfr pregresso da parte di 46 iscritti a Pegaso.

Alcune imprese, che versano il Tfr al Fondo Tesoreria dal 2007 in ragione del fatto che avevano allora più di 50 dipendenti, hanno sollevato il dubbio sulla possibilità di trasferire il Tfr maturato a far data dal 1° gennaio 2007 dal Fondo Tesoreria a Pegaso.

A tale riguardo è necessario evidenziare che non vi è alcuna disposizione legislativa, interpretazione normativa o circolare dell’INPS che escluda tale componente dalla possibilità di versamento del Tfr pregresso alla previdenza complementare.

A conferma dell’assenza di un divieto è possibile richiamare la risposta data dalla Covip a un fondo pensione preesistente nel maggio 2014, che richiedeva un parere circa la possibilità per un iscritto di devolvere, in accordo con l’azienda, al proprio Fondo pensione anche il TFR pregresso maturato dopo il 1° gennaio 2007.

A tale riguardo la Covip ha risposto che: *“Qualora detto stock di TFR sia rimasto nella disponibilità dell’azienda, in quanto non obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria INPS, si ritiene quindi che sia senz’altro possibile che lo stesso sia destinato alla previdenza complementare, previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro. Riguardo, invece, al TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007 che, per scelta esplicita dell’aderente, è stato mantenuto nel regime di cui all’art. 2120 c.c. e, trattandosi di azienda con almeno 50 addetti, è stato versato dal datore di lavoro al cosiddetto Fondo di Tesoreria INPS, si fa presente che la disciplina e il funzionamento del predetto Fondo è materia estranea ai compiti di vigilanza di questa Commissione. Si informa comunque di aver interessato della questione i competenti Uffici dell’INPS, al fine di promuovere una riflessione sul tema e l’adozione di iniziative che, nell’ottica della rilevante finalità sociale della previdenza*

## **Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.**

*complementare, consentano ai lavoratori dipendenti di versare alla forma pensionistica complementare prescelta anche il TFR pregresso accantonato presso il Fondo di Tesoreria”.*

La Covip non si è espressa relativamente a tale possibilità, dal momento che la regolamentazione del Fondo Tesoreria è estranea ai propri compiti, ed ha interessato della questione i competenti Uffici dell’INPS.

Qualora fosse stato previsto un divieto esplicito relativamente a tale trasferimento da parte del legislatore o dell’INPS, è molto probabile che sarebbe stato comunque richiamato dalla Covip.

In assenza di una previsione esplicita, non è possibile affermare che sia vietato trasferire il Tfr maturato dal Fondo Tesoreria a Pegaso.

Tuttavia qualora un’impresa in via prudenziale ritenga opportuno non accordare tale trasferimento, è possibile che tale diritto venga riconosciuto nella prossimità del momento in cui il lavoratore maturerebbe il diritto alla liquidazione del proprio Tfr, dal momento che allora sarebbe comunque prelevato dal Fondo Tesoreria.

Qualora lavoratore e impresa concordino il trasferimento del Tfr a Pegaso, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in via prudenziale per gli iscritti interessati si suggerisce di non procedere immediatamente dopo alla richiesta di riscatto o di prestazione pensionistica complementare in capitale, al fine che non possa venire contestata in futuro una condotta elusiva.

Infine si ricorda ai lavoratori interessati di valutare con attenzione l’impatto fiscale per la parte maturata prima del 31 dicembre 2006 e l’effetto che potrebbe determinare sul montante finale al momento della richiesta della prestazione pensionistica complementare (cfr. Circolare 6/2015).

Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci per ricevere adeguato supporto.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale  
Andrea Mariani



**Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.**